Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Martedì, 12 luglio 1927 - Anno V — Numero 159

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del Fascicolo 3° del Vol. II - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1440.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1133.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione dei mutui agli armatori italiani di navi inglesi tipo « War ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione dei mutui agli armatori italiani di navi inglesi tipo « War ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1441.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1134.

Conversione in legge del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1442.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1135.

Conversione in legge del R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 7. — Lo stesso trattamento di cui al precedente art. 6 è fatto anche agli attuali professori che prima di essere nominati in una Università od Istituto superiore del Regno abbiano insegnato a titolo pubblico e con effetti legali quali professori presso Università estere e che abbiano cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla recente guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1443.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1136.

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare in via di espropriazione per causa di pubblica utilità la casa ove nacque Giuseppe Mazzini, sita in Genova via Lomellini, n. 21 nero, per le parti che già non appartengono a quel Comune, nonchè parte dell'attiguo fabbricato a sud della casa stessa distinto parimenti col civico n. 21 nero.

Art. 2.

E' all'uopo autorizzata la spesa di L. 870,000 che si prevede occorrente. Al pagamento di essa si provvederà per L. 435,000 con lo stanziamento di cui al R. decreto 19 novembre 1925, n. 2136, e per le restanti L. 435,000 con nuovo stanziamento, che il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

All'espropriazione dello stabile predetto provvederà il Ministero della pubblica istruzione, a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188. L'espropriazione sarà compiuta nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La casa predetta sarà destinata in parte ad un Istituto che raccoglierà tutta la bibliografia mazziniana mondiale edita e quella che si va pubblicando, in parte ad allogare gli attuali musei, archivi e biblioteca del Risorgimento di proprietà del comune di Genova.

Art. 5.

Lo stabile espropriato, per la parte che già non appartiene al comune di Genova, sarà data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1444.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1137.

Unione del comune di Ramodipalo a quello di Lendinara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Ramodipalo è unito a quello di Lendinara.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 21. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1445.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1138.

Rettifica del confine tra i comuni di Sala Comacina e Colonno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2472, con cui la frazione San Bartolomeo fu staccata dal comune di Sala Comacina ed aggregata a quello di Colonno;
Vedute le deliberazioni 30 maggio 1926 del Consiglio comunale di Sala Comacina e 15 febbraio 1927 del podestà di Colonno, con cui si propone la rettifica del confine, stabilito dal decreto suddetto, in conformità del progetto vistato dall'ufficio del Genio civile di Como;
Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, con i poteri del Consiglio provinciale, nonchè dalla Giunta provinciale amministrativa, rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo e 19 aprile 1927;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Sala Comacina e Colonno è rettificato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Como.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Como è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale tra i comuni di Sala Comacina e Colonno, da predisporsi d'accordo tra le rispettive amministrazioni comunali o, in caso di dissenso, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 22. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1446**.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1139**.

Riunione dei comuni di Ghilarza, Abbassanta, Norbello, Domusnovascanales, Boroneddu, Soddi, Tadasuni e Zuri in un unico Comune denominato Ghilarza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ghilarza, Abbassanta, Norbello, Domusnovascanales, Boroneddu, Soddi, Tadasuni e Zuri, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato Ghilarza.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 23. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1447**.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1140**.

Riunione dei comuni di Bardonecchia, Melezet, Millaures e Rochemolles in un unico Comune denominato Bardonecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bardonecchia, di Melezet, di Millaures e di Rochemolles, in provincia di Torino, sono riuniti in unico comune denominato Bardonecchia.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1448**.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1143**.

Autorizzazione al comune di Girgenti a mutare la propria denominazione in « Agrigento ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza in data 11 gennaio 1927, con cui il podestà di Girgenti, in esecuzione della deliberazione consiliare 24 dicembre 1926, chiede l'autorizzazione al cambiamento della denominazione del Comune in quella di « Agrigento »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione prefettizia per l'amministrazione della provincia di Girgenti, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 13 gennaio 1927;

Veduta la lettera 29 marzo 1927, n. 159483-1-682, con cui il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, dichiara che da parte di quell'Amministrazione nulla osta al proposto mutamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Girgenti è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Agrigento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 27. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1449.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1141.**

Riunione dei comuni di Comerio, Barasso e Luvinate in un unico Comune denominato Comerio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Comerio, di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, sono riuniti in un unico Comune denominato Comerio.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 25. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1450.**

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. **1142.**

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano.

N. 1142. R. decreto 9 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1927 - Anno V.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1927.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito ad istituire un proprio ufficio di cambio in Riccione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Direzione centrale della Banca nazionale di credito è autorizzata ad istituire un proprio ufficio di cambio in Riccione, che dovrà operare solamente durante la stagione estiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 2525 in data 9 luglio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1927, n. 149, che proroga al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 luglio 1927 – Anno V

Francia	71.93	Oro	354.47
Svizzera	353.56	Belgrado	32.375
Londra	89.245	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.36	Albania (Franco oro)	355.70
Spagna	313.37	Norvegia	4.75
Belgio	2.559	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3575	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.90
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	65.15
Romania	11.30	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	75.80
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.30
New York	18.371		
Dollaro Canadese	18.38		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	646735	227.50	*Nascia Teresina* fu Francesco, moglie di Pozzetti Luigi, dom. ad Alba (Cuneo).	*Nasia Teresa* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
»	521377	350 —	Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono *Pietro-Paolo* fu Giorgio, domic. come contro.
»	529985	350 —		
»	534017	350 —		
»	544437	350 —		
»	696371	350 —		
»	756628	350 —		
3.50 % C. A	24009	350 —		
»	24025	350 —		
»	25072	350 —		
»	26793	350 —		
Cons. 5 %	35359	155 —	Cantono Paolo fu Enrico, dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono Paolo fu Enrico, *minore sotto la p. p. della madre Giansanti Coluzzi Bianca fu Domenico, ved. di Cantono Enrico*, dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono *Pietro-Paolo*, fu Giorgio, dom. come contro.
»	28897	250 —	Cantono Paolo fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Giansanti Coluzzi Bianca fu Domenico, ved. di Cantono Enrico, domic. a Roma; con usufr. vital. a Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a Cantono *Pietro-Paolo* fu Giorgio, dom. ad Andorno (Novara).
P. N. 5 %	7237	600 —	Cantono Paolo fu Enrico, domic. a Roma, con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 %	415493	35 —	Ranise Maddalena / Ranise Vincenza } di Francesco, *nubili*, domic. a Riva Ligure (Porto Maurizio.	Ranise Maddalena / Ranise Vincenza } di Francesco, *minori sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	415494	35 —		
Ricevute provvisorie rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Genova.	3378	Cap. 10,000 —	Piaggio Riccardo di Giuseppe.	Piaggio Riccardo di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre.*
	5411	Cap. 70,000 —		
3.50 %	708347	700 —	Ferraris *Giuseppe* e Luigi di Ottorino, minori sotto la tutela di Croppi cav. ingegner Gabriele fu Giacomo. domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris *Lorenzo-Giuseppe-Maria* e Luigi di Ottorino, minori ecc. come contro.
P. N. 5 %	7361	75 —	Ferraris *Giuseppe* di Ottorino minore sotto la p. p. del padre, domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris *Lorenzo Giuseppe-Maria* di Ottorino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	206065	1,740 —	Miglietta Ada di *Sofia*, minore rappresentata dal curatore speciale Caretto Luigi fu Pantaleo, domic. a Squinzano (Lecce).	Miglietta Ada di *Maria detta Sofia*, minore ecc. come contro.
	170777	365 —	*Anzarano* Ettore e Teresa fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre *Marotta Assunta-Maria*, ved. di *Anzarano* Pasquale, domic. a Sparanise (Caserta).	*Angarano* Ettore e Teresa fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre *Marra Maria-Concetta*, ved. *Angarano* Pasquale, domic. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	676202	140 —	Rocchetti Pietro } fu Leone, domc. a	Rocchetti Pietro } fu Leone, domic. a
»	676203	140 —	Ronchetti Pasquale } Germanedo (Como),	Ronchetti Pasquale } Germanedo (Como),
»	676204	140 —	Ronchetti Giordano } con usufr. a Pini *Maria-Bambina* fu *Giosafatte*, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, domic. a Paderno Dugnano (Milano).	Ronchetti Giordano } con usufr. a Pini *Bambina* fu *Angelo* ved. ecc. come contro.
	676205	70 —	Colombo Guglielmo di Giuseppe, domic. ad Acquate (Como), con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vit. come la precedente.
3.50 % 1902	38049	350 —	*Cesarini* Filippini Teresa di Adamo, moglie di Rotundo Marcello, domic. a Sasso di Castalda (Potenza).	*Cesarina* Filippini Teresa di Adamo, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	729	Cap. 20,000 —	Cusumano *Vincenzo* fu Nicolò.	Cusumano *Vincenza* fu Nicolò, *nubile*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di foglio ricevute di titoli del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). (Avviso n. 3).

E' stato smarrito il foglio ricevute, relativo alla iscrizione consolidato 5 % n. 153.927 di L. 585, intestata a Landi Concetta fu Matteo, moglie di d'Amato Domenicantonio domiciliato a Battifoglia (Salerno), con annotazione vincolata per dote della titolare giusta l'atto 19 dicembre 1919, rogito Rossi notaio in Eboli.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che in analogia all'art. 485 R. decreto 25 maggio 1923, n. 827, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione si rilascerà un nuovo foglio di ricevute.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di rinnovazione di certificato.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 45).

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento, del certificato consolidato 3.50 per cento n. 280164 di L. 311 a favore di Fasanelli Filomena fu Onofrio, moglie di Iorio Onofrio, domiciliata a Rotonda (Potenza) con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla rinnovazione per traslazione del detto certificato ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del debito pubblico.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 71).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3740 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 100 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3741 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 546 consolidato 4.50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2772 — Data della ricevuta: 18 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Biei Pasqualina fu Giuseppe, vedova Alemandi — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1125 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1101 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pasciucco Giuseppe fu Felice — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 Prestito Nazionale 5 per cento, capitale L. 6000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste nella seduta del 22 febbraio 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
c) il certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) le pubblicazioni a stampa;
f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;
g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;
h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1927 (V), n. 119.

Concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1926, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;
Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 459;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma nella seduta del 29 marzo 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
c) il certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) le pubblicazioni a stampa;
f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;
g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;
h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1927 (V), n. 119.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.